

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI       | Presidente                                                |
| (PA) PIRAINO       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) ASTONE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CLEMENTE RUIZ | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 13/06/2024

### FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF precisando di aver stipulato con l'intermediario convenuto, nell'anno 2019, un contratto finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio. Tale finanziamento, nelle previsioni contrattuali, doveva essere rimborsato mediante il pagamento di centoventi mensilità, mentre è stato estinto anticipatamente all'atto del pagamento della cinquantesima rata, nell'anno 2023. A fronte di tali circostanze la parte, chiarito altresì di aver pagato in via anticipata l'intero importo relativo agli oneri connessi al finanziamento, domanda il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni corrisposte al mediatore del credito, limitatamente alla quota non dovuta di tali oneri, in quanto imputabili alle rate a scadere alla data dell'estinzione anticipata. La parte chiede inoltre il rimborso delle quote indebitamente trattenute erroneamente dall'intermediario, nonché della commissione di estinzione anticipata, oltre agli interessi sulle somme da riconoscere, da liquidarsi al tasso legale dalla data del rimborso e delle spese per la difesa nel presente procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, svolge alcune osservazioni per rilevare che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 125 *sexies* TUB non attiene alle spese riconducibili a servizi cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, quali le spese di istruttoria e i costi di intermediazione. La parte contesta il fondamento della domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione, anche sull'assunto che tali oneri sono

diretti a remunerare l'attività di un terzo, qual è il mediatore intervenuto nella fase della conclusione del contratto. L'intermediario, inoltre, contesta la richiesta di restituzione di quote trattenute in eccedenza, rilevando che tali prelievi non sono mai stati operati. La parte insiste altresì per il rigetto della domanda di restituzione della penale di estinzione anticipata, in quanto essa risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali. Si oppone, inoltre, alla richiesta di rimborso delle spese legali.

## DIRITTO

Il contratto di finanziamento reca la data del 2019 e tale circostanza assume rilievo in quanto l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021 convertito dalla legge di conversione 106/2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che soltanto per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (25 luglio 2021), in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettò al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. I finanziamenti stipulati antecedentemente alla suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 72/2021, nel disegno regolamentare della suddetta norma, dovevano essere disciplinati *“l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La suddetta disciplina è stata oggetto di eccezione di costituzionalità e la sentenza n. 263/2022 del giudice delle leggi, ha rilevato come: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*. Sulla base di tali premesse, la Corte costituzionale ha, quindi, stabilito che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, dichiarando l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alla frase: *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

L'intervenuta declaratoria di illegittimità della richiamata norma del D.L. 73/2021 legittima l'applicazione al presente procedimento dei principi spiegati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 73/2021. In particolare, la richiamata decisione aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia*

*comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".* Tali principi trovano applicazione anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/2023, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 – *octies* del D.L. 73/2021, novellando i periodi secondo e seguenti del comma 2.

La quantificazione della misura del credito spettante al ricorrente richiede la corretta qualificazione delle spese indicate in ricorso. A tal riguardo, la lettura delle previsioni contrattuali fa rilevare che le spese di istruttoria, in quanto dirette a remunerare attività erogate nella fase preliminare alla concessione del prestito, hanno natura di costo *up front*. Parimenti, le commissioni di intermediazione, poiché nel caso di specie attengono a prestazioni erogate esclusivamente nella fase prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento, devono essere qualificate come spese di natura *up-front*. Conseguentemente, entrambe le tipologie di spese devono essere imputate alle singole mensilità con il criterio della curva degli interessi e, tenuto conto dell'ammontare degli addebiti per tali servizi, della durata del finanziamento e del numero delle rate non ancora scadute, si determina un credito del ricorrente per la somma di € 290,88 per le spese di istruttoria e di 109,57, per le commissioni di intermediazione.

A tale importo occorre inoltre aggiungere i richiesti interessi, da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo all'effettivo soddisfo.

La domanda di parte ricorrente per il rimborso delle quote insolute non può essere accolta, in quanto non supportata da evidenze e non quantificata. Non è altresì accoglibile la domanda per la restituzione della commissione di estinzione anticipata, rilevato che tale penale è stata concordata in contratto e che il ricorrente non fornisce alcuna prova che consenta di superare il diritto dell'intermediario, sancito dall'articolo 125 *sexies*, secondo e terzo comma, TUB, ad ottenere un equo indennizzo, nei limiti della legge, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|--------------------------------|-----|---------------------|--------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive               | 120 | rate scadute        | 50     | Importi  | Natura   | criterio di rimborso  | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                   | 70  | TAN                 | 4,63%  |          |          |                       |                 |                         |          |
| Denominazione voci             |     | % rapportata al TAN | 36,36% |          |          |                       |                 |                         |          |
| commissioni di intermediazione |     |                     |        | 301,36 € | Up front | Curva degli interessi | 109,57 €        |                         | 109,57 € |
| spese di istruttoria           |     |                     |        | 800,00 € | Up front | Curva degli interessi | 290,88 €        |                         | 290,88 € |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
|                                |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         |          |
| Totale                         |     |                     |        |          |          |                       |                 |                         | 400,45 € |

**PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 400,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI